

*Spetta su es. daule amato...*

ANNO 20... 11	
N. 3902/05	R.G.
N. 12/11	SENT.
N. 29/11	CRON.
N. 14/11 Sicis	REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia, II Sezione civile, nella persona del dott. Gennaro Iezzi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3902 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2005, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, riservata per la decisione all'udienza del 30 settembre 2010, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

**TRA**

~~.....~~ S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Severo alla Via del Vicario, n. 26, presso lo studio dell'avv. M. Antonietta Franco, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Russo e Giuseppe Corroccoli

[ ]

**BANCA** ~~.....~~, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Foggia, al C.so V. Emanuele II, n. 8, presso lo studio dell'avv. Aldo Feta, dal quale è rappresentata e difesa

**CASO** **OPPOSIT**

**OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Come da verbale in atti:

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 7 luglio 2005 la ~~.....~~ s.n.c. ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare promossa in suo danno dalla Banca ~~.....~~ in vietu' di una cambiale agraria dell'importo di euro 300.000,00 rilasciata da essa opponente in favore della banca, chiedendo - previa sospensione dell'esecuzione - : a) la declaratoria di invalidità, nullità e inefficacia del precetto e del pignoramento ; b) la declaratoria di nullità o simulazione del contratto di finanziamento agrario; c) la condanna della banca alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto, interessi usurari e anatocismo; d) la condanna della banca al risarcimento dei danni: con vittoria delle spese e delle competenze di causa. Resisteva la convenuta banca, contestando la fondatezza dell'opposizione, in ragione della validità del titolo azionato in sede esecutiva e chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: nel merito, il rigetto dell'opposizione; vinte le spese di giudizio. Sospesa l'esecuzione e pronunciata sentenza non definitiva n. 1477/09, la causa, rimessa

sul ruolo, veniva poi riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via preliminare deve rilevarsi che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta soltanto per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero, in via esemplificativa, possono essere contestati: a) il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto all'azione esecutiva (asserendo che diverso era il titolare della azione esecutiva o diverso ne era il destinatario); b) la mancanza di un valido titolo esecutivo o il suo venir meno nel corso dell'esecuzione (Cass. III, n.210/02; Cass.III, n.12944/03); c) l'inesistenza originaria del diritto di credito o la sopravvenienza di cause impeditive, estintive o modificative del diritto stesso.

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito elencati.

Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto che il contratto di finanziamento agrario stipulato con la banca è simulato e/o nullo per mancanza di causa, in quanto nessuna somma gli era stata materialmente erogata dalla banca mutuante, essendo stato il prestito volto unicamente a "estinzione della esposizione in conto corrente".

Deve rilevarsi che i contratti di mutuo di scopo - nel cui novero vanno ricompresi i contratti di finanziamento di credito agrario, che possono effettuarsi mediante utilizzo di cambiale agraria ex art. 43, TUB - si differenziano dal mutuo tipico per la natura consensuale e non reale (cfr. Cass. 9101/03; Cass. 7773/03) e perché il perseguimento dello scopo previsto (ovvero la destinazione futura della somma mutuata) entra a parte dello stesso schema causale; ne deriva che il mutuo di scopo è nullo per difetto originario della causa quando il contratto sia stato stipulato dall'istituto di credito e dal mutuatario con l'accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una finalità diversa, quale ad es. estinguere debiti in precedenza contratti dal sovenuto verso l'istituto mutuante, di modo che il mutuatario stesso è esonerato *ab initio* dall'adempimento dell'obbligazione, formalmente assunta, di impiegare la somma mutuata per il raggiungimento dello scopo stabilito in conformità alla legge speciale (Cass. 6572/97; Cass. 317/01; Cass.3752/81; Cass. 2796/72).

Va poi osservato che a norma dell'art. 7, comma 1, r. d.l. n. 1509 del 1927 (conv. nella l. 5 luglio 1928 n. 1760), la cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola differenza derivante dal fatto che la cambiale agraria deve recare l'indicazione dello scopo del prestito e, perciò, ha natura causale e non astratta; natura che, però, essendo ristretta alla costituzione del privilegio legale, non incide sulla legge di circolazione né sulle altre caratteristiche del titolo.

Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dall'opponente (estratti conto) si evince, come già rilevato dal precedente istruttore con ordinanza del 11 febbraio 2006 - che in data 5 marzo 2003, contestualmente all'emissione della cambiale agraria azionata *in executivis*, è stato accreditato

2011 12:06

sul conto corrente n. 1022138/9 intestato all'opponente, l'importo di euro 288.981,68 a titolo di erogazione prestito scadente il 15 dicembre 2003 e che, corrispondentemente, l'esposizione debitoria della ricorrente nei confronti della banca si è ridotta da euro 452.288,32 a euro 163.264,64.

Pertanto la somma risulta esser stata concessa dalla banca in prestito solo apparentemente "per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" (secondo le indicazioni riportate nella cambiale agraria), mentre in realtà essa è stata destinata all'estinzione di debiti precedentemente contratti dalla mutuataria verso la banca mutuante, e precisamente di quello derivante dall'esistenza di un saldo passivo di conto corrente.

Ed allora, la mancata utilizzazione della somma mutuata per la finalità prevista determina la nullità del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per mancanza di causa.

Va, pertanto, dichiarata la nullità del contratto di mutuo di scopo, la quale determina conseguentemente, la carenza di titolo esecutivo in capo alla creditrice pignorante, stante la natura causale della cambiale agraria con garanzia ipotecaria azionata dalla Banca in sede di esecuzione forzata.

Pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, deve dichiararsi la carenza di azione esecutiva in capo alla Banca ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti della ~~\_\_\_\_\_ s.n.c.~~ e, conseguentemente, dichiararsi la nullità del pignoramento e di tutti i successivi atti del processo di esecuzione.

Per contro va rigettata la domanda di restituzione proposta dalla medesima opponente in quanto, a prescindere da ogni altra questione, essa, nel caso di specie, si è limitata al formulare generiche doglianze in ordine all'illegittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, all'anatocismo, all'applicazione di tassi usurari, senza indicare analiticamente la somma effettivamente dovuta, e senza produrre alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie asserzioni; ne' a tali carenze asseritivo-probatorie può porsi rimedio mediante CTU, che avrebbe finalità meramente esplorative.

Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. - data la natura della controversia, in riferimento alle questioni trattate, e tenuto conto del complessivo comportamento processuale - per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

1) accoglie l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di mutuo di scopo oggetto di causa;

12:07

- 2) dichiara, altresì, l'insussistenza del diritto della Banca [redacted] p. a r.l. a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente [redacted] s.n.c.;
  - 3) dichiara la nullità del pignoramento effettuato nei confronti della [redacted] s.n.c. dalla Banca [redacted] e degli atti successivi del processo esecutivo;
  - 4) rigetta la domanda di restituzione formulata dall'opponente;
  - 5) compensa tra le parti le spese di lite
- Così deciso in Foggia il 5 gennaio 2011

IL GIUDICE

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
 1° distretto  
 in Cartoleria  
 n. 5 GEN 2011  
 IL CANCELLIERE  
 (Francesco Di Pasquale)

CASO.it